

Allegato "A"  
 alla delibera di G.C.  
 n. 27 del 18.03.2013  
 Il Segretario Comunale  
 (Giuseppe Vitali)

**CONVENZIONE TRA**

**ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5/5/1**

**DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

**COMUNE DI OME (Provincia di Brescia)**

-L'Ente Comune di Ome e la Cooperativa sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Coop. Onlus, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione, a seguito dell'atto di indirizzo manifestato con Deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio

Comunale del ..... n. ....

In data ..... tra l'Ente Comune di Ome (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE)

con sede a ..... n. ...., Codice Fiscale ..... rappresentato da

..... nato a ..... il ..... abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la Cooperativa sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, (che di

seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede legale a Ospitaletto (BS) via Trepola n. 195,

Codice Fiscale - P.IVA 02383950983 iscritta nella sezione "B" al n. 458 dell'Albo Regionale

delle Cooperative sociali, nella persona del ..... nato a ..... il ..... e residente a

..... in Via ..... n. ...., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

**VISTI**

- Gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991, l'articolo 11 della Legge Regionale 21/2003

e l'articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/2008

- che il Comune di Ome, al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone

svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91, in applicazione dei principi

contenuti nell'art. 4 comma 4 della L.R. 18.11.2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in

Lombardia" per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi", stipula la presente convenzione con la Cooperativa Fraternità Sistemi di Ospitaletto (BS);

- in particolare l'art. 1 della Legge 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che definisce le Cooperative Sociali nel seguente modo: "Le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei diritti sociali dei cittadini;

- L'art. 5 della Legge n. 381 dello 08.11.1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" che norma le convenzioni con il seguente dettato: "Gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ....";

- L'art. 52 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale fa salve per l'applicazione del codice le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali;

- L'art. 28 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, il quale definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

#### PREMESSO

- che, in conformità all'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ente ha ritenuto di procedere alla stipula con una Cooperativa Sociale di una Convenzione per le attività oggetto della medesima;

- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della Convenzione,

l'Ente e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi:

*a) sviluppare le competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà;*

*b) stimolare maggior efficienza ed efficacia nella gestione dei processi operativi;*

*c) consentire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro*

– che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che essa dispone di notevoli competenze ed adeguate strutture logistiche;

– che la COOPERATIVA è stata individuata per la sua esperienza nel settore, per la dotazione dei necessari strumenti informatici, della necessaria professionalità e la sua strutturata organizzazione aziendale in materia di fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali sanitari e che la scelta è stata volta a selezionare la Coop. Soc. ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

– che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

– che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni come da certificato che si allega alla presente convenzione;

– che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività:

*a) liquidazione, accertamento e riscossione di tributi locali ed altre entrate;*

*b) gestione sistemi GIS - "geographic information system";*

*c) gestione sistemi informativi ed inserimento dati;*

*d) servizio stampa ed attività accessorie.*

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento dei servizi descritti nel disciplinare contratto

allegato alla presente convenzione, verso pagamento del corrispettivo determinato

dall'allegato alla presente convenzione, fermo restando che sarà sempre possibile affidare

alla medesima Cooperativa altri incarichi sempre nell'ambito delle proprie specificità. Si da'

mandato al Funzionario Responsabile l'attivazione di eventuali ulteriori servizi con

Determina Dirigenziale.

#### **Art. 2 – Durata**

La presente convenzione ha durata dal ..... al 31/12/2013.

#### **ART. 3 – Requisiti della cooperativa**

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle cooperative

sociali con il numero d'ordine 458 sezione "B" foglio, n. 229 e di aver presenti, nella propria

compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge

381/1991, art. 4.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori

svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo

della convenzione.

#### **ART. 4 - Responsabile dell'attuazione della convenzione**

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il

sig..... cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere

organizzativo, gestionale e amministrativo.

#### **ART. 5 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti**

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l'Ente inerente la prestazione

oggetto della convenzione sarà tenuto dal sig. .... e, per quanto riguarda gli inserimenti

lavorativi delle persone svantaggiate, dal sig. ...., quale responsabile sociale degli

inserimenti.

**ART. 6 - Obblighi dell'ente**

L'Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito nell'allegato alla presente Convenzione che forma parte integrante più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

La registrazione della presente Convenzione verrà effettuata solo in caso d'uso.

Per ritardati pagamenti l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e sue modifiche come de Decreto Legislativo 9.11.2012 n. 192.

Per tutta la durata della presente convenzione, l'Ente si impegna a non emettere autonomamente atti di accertamento che siano oggetto del contratto. Diversamente il Comune riconoscerà alla cooperativa il compenso previsto per la propria attività.

Per l'attività di accertamento, il Comune, una volta verificata la loro correttezza, notificherà i provvedimenti ai contribuenti entro 60 giorni dalla loro consegna da parte della Cooperativa all'ufficio Tributi.

Se i provvedimenti non risulteranno corretti, il Responsabile del Servizio Tributi del Comune restituirà gli stessi alla Cooperativa, alla quale non sarà dovuto alcun compenso.

**Art. 7 – Obblighi della Cooperativa**

La COOPERATIVA si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 9 della presente convenzione. La Cooperativa si riserva il diritto di effettuare una valutazione preliminare che garantisca l'idoneità per la specifica tipologia di lavoro, del soggetto in condizione di svantaggio;

b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori

che verranno utilizzati nell'espletamento delle attività sono dipendenti della cooperativa e

regolarmente iscritti a libro paga. Qualora venissero inseriti volontari sarà onere della

Cooperativa provvedere ad trasmettere un elenco dei medesimi su richiesta dell'Ente stesso.

La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge

381/91;

d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato

dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto

Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi

alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla

legge;

e) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali

siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal

Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli

stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure

previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza

di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per

prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e

retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle

organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo

Nazionale di settore;

g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

i) a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione annuale di cui al punto n);

l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Disciplinare Contratto allegato alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale;

n) a trasmettere all'ENTE almeno ogni anno una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);

o) in casi eccezionali, per attività complementari, la Cooperativa potrà avvalersi del supporto di altre cooperative sociali o di società regolarmente iscritte all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. In tal caso la Cooperativa trasmetterà opportuna comunicazione.

#### **ART. 8 - Soci volontari**

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della Legge 381/1991, di soci

volontari.

**Art. 9 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo**

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

**Art. 10 – Verifiche periodiche e controlli**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il/i referente/i dell'ENTE incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono ..... L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

**Art. 11 – Consorzi**

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.

**ART.12 - Tutela della privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

- Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.



- I dati sono trattati per finalità istituzionali.

- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.

- Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 .

Il titolare del trattamento per Fraternità Sistemi è il Dott. Attilio Carrara. Il responsabile del trattamento per l'Ente è il Direttore (Responsabile) del Servizio ..... ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

#### **Art. 13 – Risoluzione della convenzione**

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- inadempimenti dell'ENTE relativi a ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre quattro mesi dalla scadenza di cui all'articolo 6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa Sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma f).
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 punti b), e d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare

la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R.

E' altresì prevista la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010, da attivarsi nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

#### **Art. 14 – Risoluzione delle controversie**

Le controversie che dovessero sorgere tra la Cooperativa ed il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme previste nel presente atto, sono definite a norma di legge. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente atto, la competenza appartiene al Foro di Brescia.

#### **Art. 15 – Cauzione**

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA non costituirà una cauzione, in quanto il pagamento avviene in via posticipata.

#### **Art. 16 – Spese di stipula della convenzione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

#### **Art. 17 – Allegati alla convenzione**

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale
- Disciplinare per l'esecuzione del servizio firmato per accettazione

#### **Art. 18 – Responsabile del procedimento**

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento il sig. ...., cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

#### **Art. 19 – Normativa antiriciclaggio**

La Cooperativa si assume gli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010 in

merito alla rintracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa;

Il valore di questo contratto è al di sotto della soglia comunitaria relativa agli appalti di beni

e servizi fissata in € 200.000,00 (IVA esclusa), è esente da bollo ai sensi dell'art. 27/bis della

tabella allegato b del dpr 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di cooperativa sociale e quindi

di organizzazione non lucrativa ai sensi dell'art 10, comma 8 del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per l'Ente

# DISCIPLINARE CONTRATTO

## PROGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE

### Finalità del progetto

Mettere in atto interventi di revisione e perequazione secondo le modalità previste sia dalla Legge Finanziaria del 2005, n. 311 del 30/12/2004, sia dalle norme in vigore definite dall'Agenzia del Territorio per gli immobili situati nel Comune con lo scopo di ottenere il recupero di risorse a favore dell'Amministrazione tramite un incremento del valore imponibile ai fini I.C.I./I.M.U.

### Premessa

La Legge Finanziaria del 2005, n. 311 del 30/12/2004 al comma 336 individua modalità di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane (di seguito u.i.u.).

### **Comma 336.**

*I comuni*, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13

aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Inoltre ai fini dell'applicazione della nuova rendita:

**comma 337.**

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

**Campo di applicazione**

In base alla normativa sono oggetto dell'attività di perequazione catastale gli:

1. Immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto;
2. Immobili di proprietà privata accatastati ma con classamento non più coerente:
  - a. Per intervenute variazioni edilizie;
  - b. Per variazione della destinazione d'uso;
  - c. Per perdita delle caratteristiche di esenzione

**Ad esempio:**

- a. Immobili ex rurali che abbiano perso il requisito;
- b. Immobili per i quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali:
  - gli Immobili classificati come A6 A5 - "Abitazione di tipo ultrapopolare";
  - gli Immobili classificati come A4 - "Abitazione di tipo popolare" qualora siano di recente edificazione o, se di vecchia costruzione, siano stati oggetto di ristrutturazione;
  - gli Immobili classificati come A3 - Abitazione di tipo economico qualora nell'immobile

sia presente più di un servizio igienico;

➤ Immobili nei quali si siano realizzati nuovi impianti tecnologici (Ascensore, Riscaldamento, Condizionatore, Piscina, ecc);

➤ Immobili destinati a Uffici e studi privati non accatastati nella categoria A/10;

➤ Immobili oggetto di modifiche interne o incremento di superficie per edificazione soppalchi, recupero sottotetti, ecc. diversa distribuzione interna degli spazi senza adeguamento catastale;

➤ Immobili oggetto di cambio di destinazione d'uso;

#### Competenze operative

Soggetto responsabile dell'attività di revisione è il Comune la cui attivazione è condizione essenziale per lo svolgimento dell'intera attività.

Il comma 336 risulta essere efficace nei casi, espressamente previsti dal legislatore, di immobili di proprietà non dichiarate in catasto ovvero che per i quali il classamento originale non sia più coerente con lo stato di fatto che si è modificato a seguito di interventi edilizi.

Non ha efficacia nei casi in cui il classamento originale risulta essere non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto ad immobili simili e con medesime caratteristiche.

Quindi, l'applicazione del comma 336, potrebbe creare delle situazioni di diseguità tributaria che possono essere evitata applicando, in accordo con l'Agenzia del Territorio, quanto previsto da l'art. 3, comma 58 della legge 662/96, nonché secondo i processi più generali di revisione parziale o generale delle tariffe d'estimo e del classamento, segnatamente presenti nella normativa catastale di base.

"... Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero

palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche.

L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili

segnalati dal comune".

Articolazione del progetto

Il progetto di revisione catastale si svolgerà secondo il seguente modello:

1. Consultazione delle banche dati.

a) **Reperimento dell'ultima cartografia aerofotogrammetria;**

b) **Reperimento della cartografia catastale aggiornata;**

c) **Localizzazione delle u.l.u oggetto d'indagine per variazioni dell'immobile:**

✓ Tematizzazione con strumenti GIS degli immobili che hanno subito variazioni a seguito di concessione edilizia

▪ Verrà preso a riferimento la banca dati delle concessioni edilizie

▪ Tutte le pratiche edilizie che hanno come oggetto la variazione di consistenza e/o di ristrutturazione o risanamento conservativo verranno selezionate per l'indagine

▪ Verranno utilizzati i dati catastali presenti nella banca dati pratiche edilizie per l'identificazione catastale

✓ Verrà stampata la visura storica catastale dell'immobile per poter verificare eventuali variazioni catastali a seguito dell'intervento edilizio

✓ Verrà verificata con gli elaborati della pratica edilizia e le planimetrie catastali della corretta posizione catastale dell'immobile in ordine alla tipologia della categoria e della consistenza

d) **Localizzazione delle unità immobiliari non accatastate**

✓ Sovrapposizione delle mappe catastali con l'aerofotogrammetrico e tematizzato tutti gli edifici presenti in catasto con rendita

✓ Tutti gli edifici che risulteranno non tematizzati saranno oggetto d'indagine

✓ Esame delle unità di cui al punto precedente tenendo conto che:

➤ Se fabbricati rurali seguirà una indagine per verificare i requisiti di ruralità e quindi la loro idoneità a non essere accatastati al catasto fabbricati.

Nel dettaglio:

- Verifica se i soggetti che utilizzano l'immobile sono agricoltori
- Se l'immobile non è stato oggetto di ristrutturazione in questi anni

➤ Se fabbricati civili seguirà una comunicazione ai proprietari di presentazione della eventuale documentazione catastale secondo la procedura prevista dal comma 336 dell'art. di legge 313/05

**e) Localizzazione delle unità immobiliari con tipologia di rendita fuori dal contesto urbano**

Si tratta di immobili incongruenti per classamento, con altre unità circostanti.

✓ Sovrapposizione delle mappe catastali con l'aerofotogrammetrico e tematizzato tutti gli edifici presenti in catasto ponendo a discriminante della tematizzazione la categoria

✓ Analisi del tessuto urbanistico in merito alle zone funzionali contigue (centro storico, zona industriale, villaggi, ....)

✓ Verifica delle disomogeneità di classamento

**f) Localizzazione delle unità immobiliari con tipologia di categoria "obsoleta"**

Sono quegli immobili che sono iscritti in catasto con categorie ormai non più consone alla tipologia di immobili attuali (cat. A6, A5, A4)

✓ Sovrapposizione delle mappe catastali con l'aerofotogrammetrico e tematizzato tutti gli edifici presenti in catasto ponendo a discriminante della tematizzazione la categoria

✓ Analisi degli edifici con categorie A6, A5, A4

2. Verifica e sopralluogo

Laddove necessario si procederà alla verifica della situazione di fatto degli immobili



mediante sopralluogo. Tutte le informazioni verranno acquisite senza entrare nella proprietà privata. Qualora si dovesse rendere necessario una verifica di maggiormente approfondita (casi eccezionali) verrà chiesta l'autorizzazione per accedere alla proprietà privata.

Tutti gli operatori che effettueranno le verifiche sul territorio saranno muniti di relativo tesserino identificativo.

### 3. Gestione dell'iter di accatastamento

#### a) Avvio dei procedimenti previsti per legge come disposto dal comma 336.

Il servizio prevede le fasi di seguito descritte e comunque definite nel dettaglio dall'Agenzia del Territorio:

- ✓ Iscrizione dei contribuenti e delle unità catastali oggetto di indagine
- ✓ Comunicazione agli interessati dell'operazione come previsto per norma
- ✓ Gestione dello sportello
- ✓ Gestione delle comunicazioni con l'Agenzia del Territorio tramite comunicazioni telematiche come definite dall'Agenzia stessa.

#### b) Avvio dei procedimenti come disposto dall'art. 3, comma 58 della legge 662/96.

### 4. Conclusioni

a) Aggiornamento della banca dati cartografica con la localizzazione delle unità catastali oggetto di indagine

b) Reports cartografici sugli immobili oggetto d'intervento di perequazione catastale.

c) Reports alfanumerici sui soggetti interessati agli accertamenti.

d) Reports statistici.

e) Fornitura del progetto GIS in formato shape file contenente tutte le informazioni oggetto del progetto

A carico del Comune

1. Banche dati cartografiche e alfanumeriche in possesso al comune (anagrafe, pratiche

edilizie, catasto)

2. Password di accesso (se esistenti) alle banche dati via web in disponibilità ai Comuni

(Agenzia del Territorio Sister, Agenzia del Territorio Portale dei Comuni, SIATEL,

TELEMACO)

3. Locali presso il Municipio

4. strumentazione informatica

5. Collegamenti telematici e telefonici

6. Materiale di consumo, software e hardware necessari.

7. costi di recapiti postali e di notifiche

#### DETTAGLIO PROCEDURE DI PEREQUAZIONE

Al fine di arrivare alla definizione della nuova rendita dell'immobile, si procede ad inviare la notifica (attivazione formale del procedimento art 336). La notifica avviene mediante raccomandata A/R al contribuente e contemporaneo invio di analoga comunicazione via web al Catasto. Una volta attivata la notifica partono i 90 giorni previsti dalla legge per ottemperare all'accatastamento.

Oltre il suddetto termine gli oneri derivanti dall'iscrizione corretta del fabbricato in Catasto, derivanti dall'azione in surroga effettuata da parte dell'Agenzia del Territorio, sono posti a carico del cittadino con sanzioni di cui all'art. 28 del R.D.L. n. 652 del 1939, convertito nella legge n.1249 del 1939 e successive modificazioni.

#### Articolazione del progetto

Il progetto di revisione catastale si svolgerà secondo il seguente modello:

#### Esempio di Notifica

OGGETTO: verifiche catastali ai sensi del comma 336 articolo unico della legge 311/2004

(legge finanziaria 2005) - Atto di notifica

Lo scrivente ufficio incaricato per le verifiche catastali previste dalla legge in oggetto, ha

rilevato nel corso dei confronti incrociati effettuati, l'esistenza di incoerenze tra quanto risulta dalle informazioni fornite dal catasto e quanto agli atti del Comune con riferimento agli immobili di seguito indicati che, sempre dalle medesime informazioni, risultano di Sua proprietà.

>SEGUE DESCRIZIONE TIPOLOGIA INCOERENZA<

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 336 e seguenti dell'articolo unico della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), s'invita formalmente la S.V. a presentare l'atto di aggiornamento catastale, mediante procedimento DOCFA di cui al D.M. n.701 del 1994.

Si avverte che, qualora Lei non vi provvedesse spontaneamente, entro 90 giorni dalla notificazione del presente atto, vi provvederà l'Ufficio Provinciale del Territorio, al quale è contestualmente inviata copia della presente documentazione, ponendo gli oneri derivanti dall'iscrizione corretta del fabbricato in Catasto a Vs carico.

La rendita catastale derivante dal classamento, avrà efficacia retroattiva e sarà gravata dalle sanzioni di cui all'art. 28 del R.D.L. n. 652 del 1939, convertito nella legge n.1249 del 1939 e successive modificazioni. Si avvisa altresì che gli uffici competenti provvederanno al recupero dell'imposta dovuta con effetto retroattivo, così come disposto dal comma 336 del già citato articolo unico della legge Finanziaria 2005.

Per quanto possa essere necessario in seguito la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. Responsabile del procedimento è il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX.

Per ulteriori chiarimenti o problemi, la S.V. può contattare il referente della pratica XXXXX al numero telefonico XXXXXX negli orari di ufficio o comunicare quanto ritiene opportuno alla seguente casella di posta elettronica: XXXXXXXX.

Distinti saluti

## SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI i.c.i./i.m.u.

Il servizio prevede il controllo delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. e della relativa posizione contributiva per tutti i soggetti d'imposta proprietari di immobili tenuti al pagamento secondo le norme vigenti e l'eventuale emissione di accertamenti per gli anni non ancora andati in prescrizione.

In sintesi il servizio riguarda la verifica dei soggetti passibili d'imposta, dei versamenti per gli anni accertabili, delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. degli anni precedenti nonché dei relativi oggetti territoriali.

Le attività previste sono:

- a) verifica delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. confrontandole con le informazioni di provenienza catastale, anagrafica, concessioni edilizie, piani regolatori, anagrafe tributaria, visure camerali, ispezioni di conservatoria, utenze elettriche, utenze acquedotto;
- b) verifica delle unità catastali variate o nuove;
- c) verifica degli atti di vendita/acquisto;
- d) verifica delle cessioni di fabbricato;
- e) controllo dei cambi di residenza;
- f) verifica degli atti di successione;
- g) controllo dei deceduti e degli eredi;
- h) verifica delle concessioni edilizie;
- i) verifica delle aree edificabili;
- j) inserimento delle dichiarazioni di variazione;
- k) inserimento dei versamenti;
- l) accertamento dei dati rilevati e discordanti o omissi dal contribuente;
- m) controllo della banca dati I.C.I./I.M.U.;

n) verifica dei versamenti dei contribuenti oggetto di indagine;

o) emissione dei provvedimenti di accertamento;

p) ricevimento allo sportello degli utenti che hanno ricevuto un provvedimento previo appuntamento;

q) eventuale fornitura modelli di versamento I.C.I./I.M.U. violazioni (su espressa richiesta del Comune).

A titolo esemplificativo di seguito il dettaglio delle attività per alcune specifiche tipologie di proprietà oggetto di verifica:

#### 1. AREE FABBRICABILI

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti di accertamento, relativi alle aree fabbricabili con la seguente procedura operativa:

a) sovrapposizione su mappa catastale dello strumento urbanistico vigente, di tutte le varianti e degli strumenti urbanistici superati (nel caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici nel corso degli ultimi 6 anni). Lo strumento utilizzato sarà quello messo a disposizione dall'Ufficio Tecnico del Comune;

b) individuazione sul PRG-PGT di tutti i mappali che ricadono in zone previste come edificabili dallo strumento urbanistico vigente, individuando la tipologia cui appartiene il terreno (residenziale, industriale, commerciale, zona soggetta a P.A., zona destinata a E.E.P. zona soggetta a P.R. ecc.);

c) verifica delle concessioni edilizie rilasciate dall'Ufficio tecnico Comunale;

d) controllo in Conservatoria dei registri immobiliari di tutti gli atti di compravendita riguardanti terreni;

e) individuazione delle proprietà storiche dei mappali oggetto di verifica;

f) verifica dell'esattezza di ogni singola dichiarazione e dei relativi versamenti effettuati a fronte del possesso dichiarato di aree edificabili e confronto con i valori stabiliti dalle

perizie comunali per le annualità previste. In assenza dovrà essere fornita o dall'Ufficio

Tecnico, da professionista abilitato, una perizia di stima specifica riferita all'area oggetto

d'indagine. A tale proposito Fraternità Sistemi allega miglior offerta per la stesura di una

perizia di stima generale per tutte le aree dello strumento urbanistico;

g) se il proprietario di aree edificabili risulta proprietario anche di altri immobili, verranno

effettuate contestualmente tutte le procedure indicate nei paragrafi relativi agli

accertamenti e controlli su altri immobili;

h) in caso di anomalie, incompletezze o dubbi, si provvederà ad un approfondimento della

posizione, convocando i proprietari ed eseguendo le eventuali verifiche nell'archivio

catastale per la definizione della proprietà nei vari anni di competenza;

i) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

## 2. FABBRICATI DI TIPO D

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti relativi ai

fabbricati di tipo 'D' con la seguente procedura operativa:

a) estrazione di tutti i dati di origine alfanumerica dei fabbricati dichiarati di tipo 'D';

b) verifica della posizione catastale;

c) verifica della valorizzazione a "libri cespiti" (Art. 5 comma 3 D.Lgs 504/92), per le posizioni che risultano non essere accatastate;

d) eventuale invio della richiesta di consultazione e verifica dei libri contabili dell'impresa proprietaria ;

e) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

## 3. OMESSA DENUNCE

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti relativi alle

omesse denunce I.C.I./I.M.U. con la seguente procedura operativa:

a) estrazione dei contribuenti che non hanno effettuato dichiarazioni I.C.I./I.M.U., ma

risultano proprietari di immobili;

b) incrocio delle informazioni dalla banca dati TARSU e del catasto con banca dati

I.C.I./I.M.U. relative ai proprietari;

c) verifica in dettaglio delle discordanze emerse. La verifica si effettuerà con le

informazioni degli archivi dell'anagrafe e, nel caso, con un sopralluogo diretto;

d) incrocio delle informazioni delle banche dati dell'energia elettrica, dell'acquedotto, del

metanodotto solo per ulteriori ricerche in caso di dubbio sugli incroci definiti sopra;

e) approfondimento della posizione convocando i proprietari ed eseguendo le eventuali

visure della proprietà e dell'esatto valore dell'immobile;

f) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

#### 4. FABBRICATI RURALI

L'attività ha per oggetto il controllo e l'eventuale emissione dei provvedimenti relativi ai

fabbricati rurali con la seguente procedura operativa:

a) individuazione dei fabbricati rurali presenti sul territorio comunale;

b) verifica degli identificativi catastali e delle informazioni di origine catastale e di

conservatoria per la definizione delle proprietà;

c) incrocio con la banca dati di tutti i soggetti proprietari iscritti alle liste previdenziali degli

imprenditori agricoli;

d) individuazione dei terreni agricoli presenti sul territorio comunale;

e) controllo dei dati di dichiarazione in merito alla corretta identificazione catastale dei

terreni agricoli;

f) verifica dei versamenti dei contribuenti oggetto di indagine in quanto proprietari di

immobili rurali e/o di terreni agricoli;

g) riscontro delle differenze tra i dati in nostro possesso e l'imposta versata;

h) emissione dei provvedimenti di accertamento nei casi previsti.

## SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL' I.C.I./I.M.U.

Il servizio proposto per la gestione ordinaria ha lo scopo di mantenere costantemente aggiornata la banca dati dell'I.C.I./I.M.U. e di fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie ad una corretta dichiarazione di proprietà ed all'esatto pagamento dell'imposta dovuta.

L'erogazione del servizio si articola nelle seguenti attività:

### 1. Aggiornamento posizioni I.C.I./I.M.U.:

- a) verifica mensile delle unità catastali variate o nuove mediante collegamento al portale dell'Agenzia del Territorio;
- b) verifica mensile degli atti di vendita/acquisto mediante collegamento al portale dell'Agenzia del Territorio;
- c) ricerca delle cessioni di fabbricato;
- d) aggiornamento dei trasferimenti di residenza;
- e) inserimento degli atti di successione pervenuti dall'Agenzia delle Entrate;
- f) aggiornamento dei deceduti e degli eredi;
- g) reperimento delle concessioni edilizie utili ai fini I.C.I./I.M.U.;
- h) verifica delle posizioni "aree edificabili";
- i) caricamento delle dichiarazioni di variazione;
- j) caricamento dei versamenti.

### 2. Gestione sportello I.C.I./I.M.U.

Per la durata del servizio un operatore di Fraternità Sistemi gestirà l'attività di sportello per una mezza giornata (4 ore) a settimana con orari da concordarsi; il servizio consiste nel fornire all'utente:

- a) corrette informazioni per il calcolo dell'I.C.I./I.M.U. da versare, sia allo sportello che telefonicamente;



b) risposte alle osservazioni a seguito dell'invio dei modelli di versamento di pagamento precompilati;

c) ritiro delle dichiarazioni e della documentazione relativa all'I.C.I./I.M.U.;

d) informazioni sulle corrette procedure catastali;

e) adeguato aiuto per la corretta compilazione delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. del contribuente.

**Le attività propedeutiche ai servizi al cittadino (invio e stampa modelli di versamento precompilati, apertura straordinaria sportelli IMU e ulteriori servizi non contemplati nella presente offerta), verranno quotati separatamente a seconda delle esigenze dell'Ente.**

### **POTENZIAMENTO sportello I.C.I./I.M.U.**

Per i periodi dal 15 maggio al 15 giugno 2013 e dal 15 novembre al 15 dicembre 2013 un operatore di Fraternità Sistemi gestirà l'attività di sportello per 8 ore a settimana (arrivando quindi a 12 ore considerando le 4 comprese nella gestione ordinaria) con orari da concordarsi; il servizio consiste nel fornire all'utente:

a) corrette informazioni per il calcolo dell'I.C.I./I.M.U. da versare, sia allo sportello che telefonicamente;

b) risposte alle osservazioni a seguito dell'invio dei modelli di versamento di pagamento precompilati;

c) ritiro delle dichiarazioni e della documentazione relativa all'I.C.I./I.M.U.;

d) informazioni sulle corrette procedure catastali;

e) adeguato aiuto per la corretta compilazione delle dichiarazioni I.C.I./I.M.U. del contribuente.

## **IL PROSPETTO ECONOMICO**

### **CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI**

I servizi proposti saranno erogati presso la sede Comunale. Per l'implementazione delle

attività previste il Comune metterà a disposizione per il periodo di svolgimento delle attività, a suo onere, un spazio adeguato e postazioni operative in numero uguale a quello degli operatori.

1) Caratteristiche minime per postazione\*:

a) Hardware:

- Processore: Dual Core (architettura x86)
- RAM: 2 GB
- Scheda Video: 512MB Dedicata; 256 colori; risoluzione 1024x768
- Hard Disk: 100 GB
- USB: compatibile 2.0
- DVD ROM incluso

b) Software:

- Sistema Operativo: Win XP Pro 32 Bit
- Altri Software: Microsoft Office 2003 Professional

I sistemi possono anche essere forniti con sistema operativo Windows 7 Pro 32/64bit

2) Caratteristiche minime fornitura ambiente Server\*:

a) Hardware:

- Ram disponibile: 2 GB (che andiamo ad occupare interamente)
- Spazio disco: 40 GB

b) Software:

Sistema Operativo: Windows Server 2003 R2

\*Nel caso in cui il Comune avesse difficoltà nel mettere immediatamente a disposizione la strumentazione sopra richiesta, Fraternalità Sistemi è in grado di offrire la dotazione necessaria sotto forma di noleggio dietro pagamento di un canone particolarmente vantaggioso con possibilità di riscatto a fine contratto.

3) Idonei collegamenti telematici con le banche dati istituzionali:

1) SISTER VISURE;

2) SISTER CONSERVATORIA;

3) SISTER PORTALE DEI COMUNI;

4) PUNTO FISCO;

5) SIARL;

6) TELEMACO C.C.I.A.A..

4) Materiale di ufficio necessario quale cancelleria, modelli di versamento, toner stampanti, modulistica, etc.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente proposta, saranno assunti come vincolanti sia per la cooperativa che per il Comune:

1) Norme vigenti in materia;

2) Regolamenti Comunali;

3) Delibere assunte dall'Amministrazione.

Per la gestione delle attività si utilizzeranno e si aggiorneranno banche dati informatiche residenti su rete informatica comunale per cui si adotteranno le procedure quotidiane di salvaguardia e di salvataggio dei dati informatici già attivate dall'Amministrazione comunale.

Tutte le attività saranno sospese nelle due settimane centrali di agosto.

I costi, al netto dell'I.V.A., e le modalità di fatturazione previste per i nostri servizi sono:

#### PROGETTO DI PEREQUAZIONE CATASTALE

Costo del servizio: **70%** fino a € 50.000,00 della differenza d'imposta relativa al primo anno e **50%** oltre i € 50.000,00 della maggiore ICI accertata nel primo anno, a seguito delle attività di perequazione catastale. Il valore catastale degli immobili si calcola, ai sensi della normativa vigente, applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i coefficienti moltiplicatori, di cui all'art. 52 comma 4 DPR n. 131/86 ed al DM 14.12.1991.

Fatturazione: Stato avanzamento mensile

Tutti i procedimenti di perequazione avviati nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se la chiusura dell'accatastamento avverrà successivamente alla data di fine contratto; saranno quindi contabilizzati e fatturati alla chiusura dell'iter procedurale dei procedimenti stessi.

*Nel caso di ricorso all'Agenzia del Territorio da parte del proprietario dell'immobile oggetto di rettifica della Rendita Catastale verrà fatturato, alle condizioni di cui sopra, un importo pari al 50% del totale. La fattura di conguaglio del residuo 50% verrà emessa a contenzioso definito.*

SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI I.C.I./I.M.U.

Il servizio ha lo scopo di procedere all'emissione di accertamenti tributari come previsto dalle norme tributarie e dai regolamenti comunali in vigore alla data di emissione.

Il Comune si impegna a:

1. notificare gli accertamenti entro un tempo massimo di 60 giorni dalla consegna al funzionario comunale incaricato del procedimento;
2. a costituirsi in giudizio c/o le Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali per confutare gli eventuali ricorsi dei contribuenti;
3. a implementare adeguate procedure di copertura finanziaria, es. fideiussione, per le concessioni di rateizzazione degli importi dovuti per il pagamento degli accertamenti

Tutti i provvedimenti emessi nel periodo contrattuale di servizio sono da considerarsi parte integrante del contratto anche se troveranno la loro completezza di pagamento successivamente alla data di fine contratto; saranno quindi contabilizzati e fatturati alla data in cui si sarà chiuso l'iter procedurale dei provvedimenti stessi.

Costo del servizio: 29% degli importi, comprensivi di sanzioni e interessi, dei provvedimenti di accertamento emessi, notificati ed andati a buon fine. ( Per "emesso a

*buon fine" si intende:*

*Trascorsi i termini utili per l'impugnazione;*

*Per i ricorsi: a ricorso in secondo grado vinto;*

*Per i contribuenti in fallimento: all'effettivo incasso delle somme richieste al curatore fallimentare.*

Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riepilogo costi per :

1. gli accertamenti emessi, notificati ed andati a buon fine
3. gli accertamenti non notificati entro i termini concordati (60 giorni dalla consegna) e non restituiti in quanto errati, a titolo di acconto sull'importo effettivo;
4. gli accertamenti oggetto di piano di rateizzazione superiore ai 12 mesi per cui la fatturazione avverrà sull'importo emesso trascorsi 12 mesi dalla data di definizione del piano. Le rateizzazioni dovranno prevedere un'adeguata copertura assicurativa.

**SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'I.C.I./I.M.U.**

Costo a corpo: € 8.500,00/per anno

Fatturazione: 50% al 30/06


50% al 31/12

**POTENZIAMENTO SPORTELLO I.C.I./I.M.U.**

Costo a corpo: € 2.000,00/per anno

Fatturazione: 50% al 30/06

50% al 31/12



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

**OGGETTO: GESTIONE SERVIZI TRIBUTARI (ICI-IMU E CATASTALI) PER L'ANNO 2013.**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 18/03/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

*[Handwritten signature]*

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 18/3/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella  
*[Handwritten signature]*

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

~~Ome, .....~~

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Ongaro Donatella~~